

E.B.A.C. STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E costituita tra le Associazioni Artigiane Regionali della Campania CONFARTIGIANATO, CNA, CASArtigiani, CLAAI e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori CGIL - CISL - UIL una libera associazione di natura sindacale non avente scopo di lucro ai sensi del Capo II, Titolo II Libro Primo del Codice Civile, denominata Ente Bilaterale Artigianato Campania (E.B.A.C.).

Art. 2 – Scopo e finalità

L'Ente Bilaterale Artigianato Campania (E.B.A.C.) costituito in applicazione dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 22 dicembre 1983, dell'Accordo Interconfederale del 21.07.88 e dell'Accordo Regionale del 12 marzo 1991 non ha fini di lucro e si propone lo scopo di promuovere la mutualità delle prestazioni dirette previste dai CCNL a favore dei dipendenti delle imprese ad esso aderenti.

In particolare l'E.B.A.C. potrà:

- a) gestire, con criteri di mutualità, l'erogazione delle prestazioni previste dai CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - (malattia, maternità, infortunio, ecc.);
- b) di ricercare sulla base dei fabbisogni formativi, gli strumenti ed i mezzi atti alla formazione professionale ed imprenditoriale, anche di intesa con gli Enti competenti;
- c) svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al punto a) e concordati tra le Parti;
- d) promuovere, elaborare e organizzare moduli formativi e corsi di formazione professionali e manageriali sulla base delle esigenze del comparto artigiano;
- e) studiare, proporre ed attuare iniziative di interesse comune intese ad incrementare lo sviluppo del settore artigiano;
- f) provvedere ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno proceduto a sospensioni temporanee delle attività causate dai seguenti eventi di forza maggiore:
 - Eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività;
 - Calamità naturali;
 - Interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all'impresa.

L'E.B.A.C. provvede altresì ad erogare provvidenze per gli imprenditori artigiani e per il sostegno all'impresa con le seguenti finalità:

- il ripristino del ciclo produttivo a seguito del verificarsi degli eventi di cui al secondo comma del presente articolo;
- la riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovuta a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa.

g) ed attuare quant'altro le parti firmatarie concorderanno.

L'attuazione dei sopradefiniti scopi sarà rimandata ad un regolamento definito periodicamente dalle Organizzazioni firmatarie e che costituirà parte integrante del presente Statuto.

Art. 3 - Sede e durata

L'Ente Bilaterale Artigianato Campania ha sede in Napoli, Piazza Garibaldi n. 80 e potrà istituire con apposita regolamentazione, strutture d'ufficio periferiche. Il cambio di sede non comporta la necessità di una modifica statutaria. L'E.B.A.C. avrà durata indeterminata.

Art. 4 – Scorporo

Potranno essere effettuate articolazioni territoriali attraverso operazioni di scorporo dell'E.B.A.C., con conseguente creazione di Enti Territoriali Decentrati, qualora si accertino le seguenti condizioni:

- a) congruità di adesioni;
- b) compatibilità economiche e di gestione;
- c) che lo scorporo non pregiudichi l'esistenza dell'Ente originario e, che siano garantite le finalità del presente Statuto.

Art. 5 - Soci ed iscritti

Sono Soci alla costituzione, di seguito chiamati "Soci Fondatori":

- le Organizzazioni regionali dell'artigianato CONFARTIGIANATO – CNA - CASARTIGIANI - CLAAI;
- le Organizzazioni regionali sindacali dei lavoratori CGIL – CISL - UIL, in rappresentanza dei sindacati di categoria stipulanti i contratti di lavoro del settore artigiano.

Unicamente tali Soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di "Soci Fondatori".

Potranno aderire volontariamente all'E.B.A.C. mediante iscrizione, le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla legge 443/85 e successive modificazioni, nonché le imprese che comunque risultino iscritte ad una delle quattro Organizzazioni dell'Artigianato fondatrici ed alle Organizzazioni ad esse aderenti.

Nell'ambito della disciplina concernente la partecipazione alla vita dell'Ente di natura sindacale, è consentito l'esclusione dell'obbligo della clausola di cui alla lettera c) ed e) del comma 4 quinquies, art. 5, D.Lgs. 460/97.

Art. 6 – Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'E.B.A.C. cessa con :

- a) lo scioglimento, la liquidazione o, comunque, la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Campania;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa artigiana iscritta;
- c) la cessazione dell'assistenza gestita dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato Campania;
- d) il passaggio del lavoratore alle dipendenze ad altro datore di lavoro per il quale non sussistono le condizioni di cui all'articolo 5 o che, di fatto, non ottemperi agli

- adempimenti previsti dal presente Statuto;
- e) cessazione del rapporto di lavoro;
 - f) recesso dell'impresa con preavviso di almeno sei mesi o con le modalità previste nel regolamento;
 - g) esclusione disposta con insindacabile deliberazione del Comitato di Gestione, in presenza di omissioni contributive, comunicazioni volutamente errate od altri gravi mancanze dell'iscritto.

In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti all'adesione dell'E.B.A.C.

Art. 7 – Contributi, versamenti e riscossioni

L'E.B.A.C. trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane aderenti, da calcolarsi mensilmente sulla retribuzione lorda corrisposta secondo i criteri che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione, per la gestione, in forma mutualizzata, delle prestazioni previste ai vari livelli della contrattazione, Accordi o Leggi;
- b) di eventuali contributi pubblici e privati;
- c) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
- d) dalla contribuzione relativa alle finalità mutualistiche derivanti da accordi sindacali, nazionali o regionali, confederali e di categoria.

Il Comitato di Gestione determina l'ammontare di tali contribuzioni tenuto conto degli accordi intervenuti tra i Soci. L'utilizzo delle risorse dei Fondi, istituiti dalla contrattazione confederale e di categoria dovrà avvenire salvaguardandone la destinazione esclusiva alle finalità ed agli scopi per cui i fondi sono stati istituiti, fatte salve le spese generali della struttura.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'E.B.A.C. :

- L'Assemblea;
- Il Comitato di Gestione;
- Il Collegio Sindacale;
- Il Presidente e il Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Gestione verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi. Nel caso di parità di voti è escluso il doppio voto al Presidente e la controversia verrà definita dai soci fondatori.

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio Sindacale, sono paritetici fra le OO.AA. (Organizzazioni Artigiane) e le OO.SS. (Organizzazioni Sindacali).

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta da ventiquattro membri espressi in numero di dodici dalle OO.AA. e in numero di dodici dalle OO.SS. ed è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato di Gestione mediante avviso contenente

l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione affisso all'albo sociale presso la sede, nonché mediante raccomandata o fax inviati ai Soci entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- a) sulla relazione del Comitato di Gestione relativa all'attività svolta dall'E.B.A.C.;
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
- c) sul numero e sulla nomina dei membri del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale, con votazione separata per le OO.AA. e per le OO.SS.;
- d) sugli altri argomenti proposti dal Comitato di Gestione.

L'Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, affisso all'albo sociale presso la sede, nonché mediante raccomandata o fax inviati ai Soci entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea (ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno o, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri).

Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art.10 – Deliberazioni dell'Assemblea

I componenti dell'Assemblea esprimono i loro voti con modalità da stabilirsi di volta in volta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'Assemblea straordinaria delibererà sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Ente, con la presenza di almeno due terzi dei membri e il voto favorevole di almeno quattro quinti degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vice Presidente, ed in mancanza di entrambi da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove purché in Italia.

E' ammessa la delega per iscritto di un membro ad altro membro: ogni membro non potrà avere più di tre deleghe.

Ai lavori dell'Assemblea parteciperanno senza avere diritto di voto, il Direttore, ed il Collegio Sindacale.

Art. 11 - Il Comitato di Gestione e i suoi poteri

L'E.B.A.C. è retto da un Comitato di Gestione costituito da non più di otto componenti espressi pariteticamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. e nominati dall'Assemblea ordinaria.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti che dovessero assentarsi, senza giustificazione consecutivamente per tre riunioni del Comitato di Gestione, decadono dalla carica.

Nel caso in cui un componente eletto cessi per qualsiasi causa dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito con un altro componente nominato dal Comitato stesso su designazione dell'Organizzazione di appartenenza e durerà in carica fino alla prossima Assemblea.

Al Comitato di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente salvo quelli spettanti all'Assemblea.

In particolare, il Comitato di Gestione stabilirà le norme per le erogazioni da effettuarsi

sempre nell'ambito statutario.

Il Comitato nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel suo seno, nonché il Direttore anche estraneo al Comitato stesso.

Art. 12 – Presidente e Vice Presidente

Il Comitato di Gestione elegge, individuandoli al suo interno, il Presidente in designazione dei Soci CONFARTIGIANATO, CNA, CASArtigiani e CLAAI ed il Vice Presidente in designazione dei soci CGIL – CISL - UIL.

Art. 13 – Rappresentanza legale

Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione sono anche Presidente e Vice Presidente dell'E.B.A.C.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai Soci ed agli iscritti, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Egli impartisce al Direttore le disposizioni per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione e per adempiere a tutte le altre funzioni che gli derivano dal presente Statuto e che gli possono essere delegate dal Comitato di Gestione.

In caso di urgenza il Presidente ed il Vice Presidente, in accordo tra loro, possono esercitare i poteri del Comitato, salvo successiva ratifica del Comitato stesso.

Art. 14 – Deliberazioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Direttore, di norma una volta al mese, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, spedito anche via fax, almeno sette giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti o due membri effettivi del Collegio Sindacale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Comitato, occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, da chi sia nominato dalla maggioranza di almeno nove decimi dei presenti.

Ai lavori del Comitato di Gestione possono essere invitati con voto consultivo, il Direttore ed il Collegio Sindacale.

Art. 15 – Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e del Comitato di Gestione dovranno risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 16 – Patrimonio dell'E.B.A.C.

Il patrimonio dell'E.B.A.C. è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) da avanzi di gestione come previsto dal successivo articolo 19 e da somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) da somme che per qualsiasi altro titolo dovessero essere introitate dall'Ente.

Art. 17 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il Bilancio predisposto dal Comitato di Gestione, esaminato dal Collegio Sindacale, è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli associati possono liberamente consultare i libri sociali ed hanno diritto a visionare il rendiconto che deve essere messo a loro disposizione per un congruo tempo precedente all'Assemblea.

Art. 18 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto oltre che dal Presidente da due membri effettivi e da due membri supplenti, anche non soci. Esso viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni. I componenti del Collegio Sindacale, dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori dei conti. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso determinato dal Comitato di Gestione per il triennio.

Art. 19 – Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio determinati dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno erogati entro l'esercizio successivo e destinati ai fini dell'E.B.A.C.

E' fatto divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che per obblighi di legge.

Art. 20 – Scioglimento – Cessazione

In caso di scioglimento dell'E.B.A.C, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. e uno scelto di comune accordo.

Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione dell'Ente, i liquidatori, e quelli di loro non nominati, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli e, successivamente, l'Assemblea ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione, indicate dall'Assemblea stessa.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli, tenendo comunque presente i suddetti scopi e sentito il parere dei soci fondatori

di cui all'art. 1 del presente Statuto e devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23.12.96 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto vengono richiamate le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore. In ogni caso i Soci si riservano di utilizzare le deroghe previste dal D.Lgs 460/97 con apposite delibere da assumere in sede di Assemblea dell E.B.A.C.